

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI CLINICO CHIRURGICHE DI SENOLOGIA E
ATTIVITA' DI CONSULTO PER LA DISCUSSIONE E VISITA IN EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE DEI CASI CLINICI**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (di seguito "AZIENDA OSPEDALIERA"), con sede legale Piazzale Cinelli n. 4 Pesaro – Cod Fisc e Partita IVA 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Capalbo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima, in esecuzione della DGRM n. 911 del 19.10.2015,

E

l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito Istituto per la Sicurezza Sociale), con sede legale in Via Scialoja 20 – Borgo Maggiore – Rep. San Marino, Codice Operatore Economico SM02298 nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale – Dr. Andrea Gualtieri (art. 11 Legge n. 165/2004), in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29 dicembre 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AZIENDA OSPEDALIERA, come sopra indicata e rappresentata, si impegna a garantire all'Istituto per la Sicurezza Sociale, nei termini e secondo le modalità più avanti precisate, lo svolgimento di prestazioni clinico chirurgiche di senologia e di consulto per la discussione e visita in équipe multidisciplinare dei casi clinici.

L'attività oggetto di convenzione verrà assicurata da parte del personale medico chirurgico del Dipartimento di Chirurgia Specialistica dell'AZIENDA OSPEDALIERA in possesso della necessaria competenza ed esperienza nella disciplina di che trattasi e disponibile ad effettuare le prestazioni richieste.

ART. 2 – SEDE E LOCALI

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 verranno eseguite presso la sede dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, al di fuori dell'orario di lavoro del professionista dipendente

dell'AZIENDA OSPEDALIERA, per tre/quattro accessi mensili, ciascuno della durata minima di 5 ore e massima di 10 ore.

Nell'ambito di ogni accesso, il professionista in convenzione effettuerà attività clinico chirurgica ed attività di consulto per la discussione e visita in équipe multidisciplinare dei casi clinici.

Il calendario degli accessi verrà concordato tra i responsabili delle strutture interessate.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E COMPENSI

A fronte dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere all'AZIENDA OSPEDALIERA i seguenti compensi lordi:

- Attività clinico chirurgica: €1.350,00 onnicomprensivi;
- Attività di consulto per la discussione e visita in équipe multidisciplinare dei casi clinici: € 150,00 onnicomprensivi/ora.

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello dello svolgimento dell'attività, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà a trasmettere alla Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano, anche via fax, la distinta degli accessi e degli orari delle consulenze effettuate.

Entro i successivi 15 giorni, l'U.O.C. Bilancio dell'AZIENDA OSPEDALIERA emetterà fattura mensile che dovrà essere saldata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il 30° giorno dal ricevimento, con versamento al tesoriere dell'Azienda.

L'AZIENDA OSPEDALIERA, quindi, procederà entro il mese successivo al pagamento delle spettanze del professionista avente diritto nella misura prevista dalla normativa vigente in materia.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 ed è rinnovabile con successivo atto.

A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

ART.5 - ASSICURAZIONE

L'Istituto per la Sicurezza Sociale garantisce al professionista in convenzione la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, per l'attività da svolgere presso la propria U.O.C. di Chirurgia Generale.

ART. 6 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare e a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio di consulenza in conformità alle norme vigenti.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, il Foro esclusivo e competente sarà quello di San Marino.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte Prima, con oneri a carico di ciascun Ente per il rispettivo esemplare.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 131/86 - Tariffe Parte Seconda: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

ART.9 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

1 - MAR, 2018

RSM, li _____

12 FEB, 2018

Pesaro, li _____

Istituto per la Sicurezza Sociale

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Gualtieri





Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti Marche Nord

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Capalbo


